

# Infoleg R CP News

Direzione Processo Legislativo  
Silvia Bertini

Settore Studi  
Documentazione e  
Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli



**InfolegCrpNews**

A cura di:  
Maria Morello,  
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:  
Simonetta Morreale

**16 GIUGNO 2015**



## SOMMARIO

<b>AMBIENTE</b>	<b>3</b>
<i>Ecoreati</i>	3
<i>Legambiente: Nuovi treni per città più vivibili</i>	3
<i>ENEA – Giornata mondiale Ambiente presenta guida di buone pratiche per gli amministratori locali</i>	4
<b>CONTRATTI</b>	<b>4</b>
<i>Le Direttive UE in tema di contratti pubblici</i>	4
<i>Prevenzione della corruzione</i>	5
<b>DIRITTO COSTITUZIONALE</b>	<b>6</b>
<i>Revisione costituzionale: interventi diretti ed indiretti sulla decretazione d’urgenza</i>	6
<b>ENTI LOCALI</b>	<b>6</b>
<i>Rassegna sullo stato d’attuazione della L. n. 56/2015</i>	6
<b>LAVORO</b>	<b>7</b>
<i>Le prove concorsuali</i>	7
<i>Rotazione della dirigenza</i>	7
<b>PRIVACY</b>	<b>8</b>
<i>Garante Privacy</i>	8
<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>9</b>
<i>Riforme – Legge della sulla riorganizzazione della P.A.</i>	9
<b>REGIONI</b>	<b>10</b>
<i>La riforma degli enti intermedi in Sicilia</i>	10
<b>SANITA’</b>	<b>11</b>
<i>Progetto CCM VIIAS (Valutazione Integrata dell’Impatto dell’Inquinamento atmosferico sull’Ambiente e sulla Salute)</i>	11

## AMBIENTE

### Ecoreati

Nell'articolo intitolato "Traguardo storico: arriva la legge sui nuovi delitti contro l'ambiente", a cura di Claudio Bovino, avvocato in Milano, pubblicato sulla rivista "Ambiente & Sviluppo n. 6 del 2015, a pag. 351, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che il Senato, in seconda lettura, ha approvato definitivamente il DDL n. 1345-B sui delitti ambientali. Si rammenta in proposito che, erano più di vent'anni che si tentava di inserire nell'ordinamento una nuova tipologia di ecoreati, per cui l'approvazione del sopracitato disegno di legge ha segnato una innovazione storica per la tutela dell'ambiente in Italia. L'iter legislativo di detto provvedimento non è stato dei più agevoli, infatti si è temuto anche un insabbiamento, allorché si è resa opportuna la seconda lettura da parte del Senato, presso il quale, in prima lettura il testo si era già arenato.

Il testo di legge definitivamente approvato è quello del 22 maggio 2015, n. 68, il quale si compone di tre articoli, che confermano le contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 nei seguenti modi: - introducendo nel codice penale un nuovo, autonomo Titolo (il nuovo Titolo VI-bis del Libro II dedicato ai delitti contro l'ambiente"), prevedendo disposizioni di coordinamento nello stesso codice e in leggi

speciali; - modificando il TUA, in particolare, introducendo una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale; - inasprendo le sanzioni irrogabili per alcuni illeciti previsti dalla Convenzione sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (CITES).

Tra le novità nel sopracitato provvedimento emergono le seguenti: - l'introduzione del c.d "ravvedimento operoso", prevedendo quindi una diminuzione della pena dalla metà a due terzi, a beneficio di chi si adoperi per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori; - la confisca obbligatoria in caso di condanna o patteggiamento per i nuovi ecoreati nonché per i reati associativi finalizzati alla loro commissione; - il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente.

Nel testo, in particolare viene posta l'attenzione soprattutto sui nuovi cinque delitti ambientali inseriti nel libro II del Codice penale (nuovo Titolo VI-bis) che riguardano: 1) l'inquinamento ambientale; 2) il disastro ambientale; 3) i delitti colposi contro l'ambiente; 4) il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti; 5) l'impedimento del controllo.

### Legambiente: Nuovi treni per città più vivibili

Nello studio redatto da Legambiente con il contributo di Ansaldo Breda, intitolato "Nuovi treni per città più vivibili" presentato a Milano l'8 giugno 2015, in occasione della 61ma edizione di Uitp, il più importante salone ferroviario nel settore delle metro, dei treni regionali e dei tram, è stata svolta un'analisi della realtà esistente, dei treni in circolazione e infrastrutturale, per individuare gli investimenti necessari ad avere un servizio di livello europeo. Per ottenere un servizio di buon livello sono necessari 1.593 i treni che attualmente mancano, ossia treni che non

superino i 20 anni di età e, nel contempo, è necessario avere un rafforzamento del servizio nelle tratte più frequentate delle città ed il recupero del servizio al Sud. Quindi, precisamente occorrerebbero 1293 treni per il trasporto regionale, 150 per rafforzare il servizio delle linee metropolitane, 184 tram per il servizio urbano. A questi risultati si è pervenuti stabilendo degli obiettivi chiari e che sono nell'interesse generale, oltre che dei pendolari: un rinnovamento del parco rotabile in circolazione sostituendo i treni con più di 20 anni di età; il potenziamento dell'offerta

nelle tratte più frequentate delle aree metropolitane ed il miglioramento del servizio nelle regioni meridionali. Per un investimento di questa portata si può stimare una spesa che varia tra i 4 e 5 miliardi, che può ridursi in caso di intervento di revamping che riguardi in parte il materiale rotabile ma anche nel caso in cui si decida di passare attraverso una stazione appaltante unica.

Per Legambiente va ripensata la mobilità urbana e di conseguenza potenziato il trasporto su ferro, migliorato e reso più competitivo con maggiori investimenti per rispondere in modo adeguato alle nuove domande di mobilità delle aree urbane.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.legambiente.it>

## **ENEA – Giornata mondiale Ambiente presenta guida di buone pratiche per gli amministratori locali**

Si informa che l'ENEA, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, ha presentato la prima Guida nazionale di *best practices* per indirizzare le Amministrazioni locali verso scelte eco-sostenibili. Detto manuale vuole essere una guida pratica, per supportare i decisori politici nella gestione di temi complessi come acqua, aria, clima, suolo, biodiversità, ambiente marino, prevenzione sismica, elettromagnetismo, rifiuti e dissesto idrogeologico.

Detta pubblicazione on line vuole essere uno strumento pratico per i decisori chiamati a gestire problemi complessi, in linea con la tradizione dell'ENEA nel fornire supporto tecnico-scientifico alle Pubbliche Amministrazioni nelle politiche ambientali,

energetiche, dell'innovazione e dello sviluppo economico sostenibile.

Alla stesura del manuale hanno partecipato 70 ricercatori ed esperti, molti dei quali giovani under 30 provenienti da Università e Istituzioni pubbliche e private.

Tale guida è composta da 27 capitoli, suddivisi in sei microaree: - sostenibilità, scienza e sistemi - risorse naturali - trasformazione e utilizzo delle risorse - gli spazi umani - conseguenze della presenza umana - la sostenibilità come sfida del futuro.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.enea.it/it>

## **CONTRATTI**

### **Le Direttive UE in tema di contratti pubblici**

Nell'articolo intitolato "Le direttive Ue del 2014 in materia di contratti pubblici e l'articolato processo di integrazione europea nel diritto interno degli appalti", a cura di Francesco Martines, ricercatore di diritto amministrativo presso l'università degli studi di Messina, si sottolinea che, il 28 marzo 2014 sono state pubblicate tre Direttive che riformano il settore degli appalti e quello delle concessioni vale a dire la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei c.d. "settori ordinari", la Direttiva 2014/25/UE, sugli appalti dei c.d. "settori speciali" (acqua,

energia, trasporti, servizi postali), e la Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Le sopracitate Direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014 e gli Stati membri dovranno recepirne le disposizioni nei rispettivi ordinamenti interni entro il 18 aprile 2016.

Si rammenta che, per quanto concerne la Direttiva 2014/23/UE in materia di contratti pubblici di concessioni, essa interviene a colmare un vera e propria lacuna normativa: a differenza di quanto occorso per le procedure di appalto, l'aggiudicazione delle

concessioni di servizi con interesse transfrontaliero scontava un deficit di disciplina al quale era permesso sopperire solo tramite l'applicazione dei principi contenuti nei Trattati, con ricadute negative in termini di certezza e uniformità della disciplina applicata in concreto.

Lo scopo perseguito nel testo è quello volto a proporre una disamina dei principali profili innovativi delle Direttive, con particolare riferimento alla Direttiva sugli appalti nei settori ordinari, soprattutto in comparazione alle norme attualmente vigenti contenute nel Codice dei Contratti. Nel contempo si intendono anche formulare alcune osservazioni conclusive in ordine alle scelte del legislatore comunitario e sul percorso di recepimento che compete al legislatore nazionale.

Il percorso di recepimento delle Direttive permette di formulare soltanto alcune brevi conclusioni.

## **Prevenzione della corruzione**

Nel commento intitolato "La corruzione e la discrezionalità amministrativa: il caso dei contratti pubblici", a cura di Gianfrancesco Fidone, pubblicato sulla rivista "Giornale di diritto amministrativo" n. 3 del 2015 (maggio-giugno), a pag. 325, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, in Italia, nel corso del 2014, si sono verificati molteplici casi di corruzione legati alla realizzazione di opere pubbliche (ad es. alle opere di Expo-Milano 2015 e quelle volte alla realizzazione del Mose di Venezia). Il manifestarsi di questi fenomeni deve spronare a riflettere sul generale problema della corruzione negli appalti pubblici e sulle attuali azioni del Legislatore teso a prevenirne il fenomeno. E' opportuno ribadire che il concetto di corruzione è multilivello e fluttua tra la dimensione giuridica, etica ed economica. Secondo l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e il Dipartimento della Funzione Pubblica, il suddetto termine deve essere inteso come comprensivo: - dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel libro II, Titolo II, Capo I, del Codice penale; - delle

Il primo dato che emerge dalle letture delle norme europee è l'ampio margine di discrezionalità che viene dato agli Stati membri in adeguamento delle norme interne sui contratti pubblici. Si informa che sono molteplici gli ambiti nei quali agli Stati è richiesto non un adeguamento in senso stretto, ma l'esercizio di una potestà legislativa piena. A parere dell'autore, quindi la sfida che si pone in capo alle istituzioni governative dei diversi stati non è di poco conto.

Per quanto concerne l'Italia l'impegno che attende il legislatore può essere veramente l'occasione concreta per mettere ordine nella disciplina interna degli appalti.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Tale formula censura anche l'utilizzo privato di funzioni pubbliche, pur non costituendo rilevanza penale. Sarebbero, quindi quattro gli elementi che caratterizzano la corruzione: il potere affidato; il soggetto titolare del potere; l'abuso collegato ad un distorto esercizio del potere ed il vantaggio privato conseguito. La maggior concentrazione di fenomeni corruttivi si verifica comunque, nel settore degli appalti, poiché si tratta di un settore caratterizzato dall'utilizzo di ingenti somme di denaro pubblico, che attirano interessi illeciti, la complessità della disciplina e il quadro dell'instabilità normativa che ne tipizza il settore, favoriscono il verificarsi di fenomeni anomali.

Nel testo l'attenzione dell'autore viene focalizzata sui seguenti punti: - la corruzione in relazione alle fasi della vita dell'appalto pubblico; - l'irrigidimento delle procedure e la conseguente perdita di efficienza; - il potenziamento delle misure generali di

prevenzione della corruzione; - le misure specifiche per la contrattualistica pubblica: una disciplina anticorruzione fuori dalle gare;

- le prospettive evolutive a seguito del recepimento delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.

## **DIRITTO COSTITUZIONALE**

### **Revisione costituzionale: interventi diretti ed indiretti sulla decretazione d'urgenza**

Nel commento intitolato "Interventi diretti e indiretti sulla decretazione d'urgenza nel disegno di legge di revisione costituzionale. Primi appunti", a cura di Daniele Chinni, assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l'università degli studi Roma Tre, si evidenzia che, il Disegno di legge costituzionale (1429 – B1) approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 10 marzo scorso, con modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato l'8 agosto 2014 va ad incidere direttamente sulla decretazione d'urgenza, tentando di porre rimedio agli abusi permanenti dell'istituto, si perseguono due diversi piani di intervento: uno diretto, di modifica della disciplina di cui all'art. 77

della Costituzione; uno indiretto, mediante l'istituzione del c.d. voto a data certa (art. 72, ultimo comma, nel testo revisionato), che agisce sulla quella che è considerata la principale causa dell'abuso del decreto- legge ossia la supposta debolezza del Governo in Parlamento.

Nel testo l'autore pone l'attenzione su entrambi i piani di intervento svolgendo alcune attente valutazioni ed evidenziandone, nel contempo, alcune criticità emergenti.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.osservatorioaic.it>

## **ENTI LOCALI**

### **Rassegna sullo stato d'attuazione della L. n. 56/2015**

Nell'articolo intitolato "Rassegna sullo stato d'attuazione della L. 7 aprile 2015, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni", a cura di Simone Neri, si rileva che, il presente testo persegue lo scopo di esaminare lo stato di attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56, inerente "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni (c.d. legge Delrio), con particolare riguardo all'attività normativa delle Regioni tesa a dare attuazione alla legge nazionale, così come previsto al comma 89, art. 1 della già citata legge. L'approfondimento che ne deriva si inquadra alla luce della recentissima pronuncia della Corte costituzionale, la n. 50 del 2015, con la quale si sono rigettati i ricorsi presentanti da talune Regioni, che ne ravvisavano in diversi punti della legge in esame una violazione del

dettato costituzionale. Detto Organo ha mantenuto attiva l'intera struttura della medesima, stabilendo implicitamente l'onere e la responsabilità in capo alle Regioni di dare seguito a quanto stabilito dal legislatore statale.

In particolare, nel testo viene posta l'attenzione sui seguenti aspetti: - gli adempimenti previsti dalla L. n. 56/2014 e dalle successive attività normative poste in essere dallo Stato e dalle Regioni; - i progetti di legge preordinati al riordino delle funzioni non fondamentali delle Province.

Gli adempimenti che hanno fatto seguito alla sopracitata legge, pur non essendo stati rispettati in toto, sono stati realizzati grazie anche all'attività svolta in seno alla Conferenza unificata che è riuscita a stipulare l'Accordo e il DPCM indispensabili per il complesso riordino delle funzioni

amministrative provinciali. Si rammenta, in proposito, che quasi tutte le Regioni hanno già adottato DDL regionali in attuazione della L. n. 56/2014 ed alcune hanno già approvato in Consiglio regionale un disegno organico di riforma del sistema di area vasta. Comunque, l'attuale processo di riforma degli enti territoriali in attesa della riforma costituzionale in corso, con una legislazione che è volta a ridurre in modo drastico il ruolo e le funzioni dell'ente intermedio di sicuro non è da ritenersi concluso. Inoltre, l'art. 1,

comma 85 della sopracitata legge individua materie e non funzioni, il legislatore regionale fruisce di ampia discrezionalità per quanto concerne le materie del riordino. Da una primissima lettura degli interventi normativi posti in essere la direzione intrapresa è quella tesa ad una maggiore valorizzazione dei Comuni, soprattutto nelle forme associate.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

## LAVORO

### Le prove concorsuali

Nell'articolo intitolato "La trasparenza nelle prove concorsuali", a cura di Arturo Bianco, (08/06/2015), si sottolinea che, nel procedimento delle prove di concorso è indispensabile garantire il massimo della trasparenza e al medesimo tempo anche il pieno rispetto dei vincoli formali e procedurali predisposti dal legislatore e previsti dal Regolamento. Si rammenta, in proposito che la violazione di tali vincoli può cagionare delle illegittimità nell'iter procedurale. Sono attribuibili a queste violazioni la mancata pubblicità, prima delle prove orali, della

valutazione di titoli, lo svolgimento delle prove orali a porte chiuse, la non spiegazione dei punteggi emessi e la violazione dell'anonimato delle prove scritte.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: la pubblicazione della valutazione dei titoli; le porte chiuse; l'obbligo della motivazione del punteggio e l'anonimato della prova scritta.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it>

### Rotazione della dirigenza

Nel commento intitolato "Rotazione della dirigenza e controllo successivo di regolarità amministrativa", a cura di Stefano Glinianski, magistrato della Corte dei conti, Segretario generale Autorità di garanzia scioperi servizi pubblici, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 6/2015), si rileva che la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", stabilisce, tra le misure volte a prevenirne tale fenomeno, anche la rotazione dei dirigenti o delle posizioni organizzative (in assenza di figure dirigenziali) nei settori più esposti, oltre che alla verifica, da parte del responsabile anticorruzione, d'intesa con il

dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività ad elevato rischio.

Tra le criticità emergenti rilevate a seguito della concreta applicazione della legge, tra le amministrazioni locali è stata più volte richiamata la difficile applicazione della medesima, nel caso in cui a dover ruotare dovessero essere figure professionali caratterizzate dalla specificità della loro funzione, in quanto per l'esercizio delle mansioni è richiesto il possesso di particolari professionalità, di titoli di studio e/o abilitazioni particolari. Il riferimento, in proposito si rivolge a quei profili con elevato contenuto tecnico che, soprattutto nelle

piccole amministrazioni, presentano un livello maggiore di infungibilità, con l'impossibilità di una loro conseguente rotazione.

Il tema della rotazione dei dirigenti per il conferimento degli incarichi dirigenziali è sempre stato oggetto di vivace dibattito da quando è stata approvata la normativa anticorruzione ed ha visto scaturire due tesi contrapposte: la prima più tradizionalista, che ritiene fondamentale, al fine di preporre un dirigente in un settore caratterizzato da un elevato grado di tecnicità, una valutazione preliminare da parte dell'organo attribuyente l'incarico delle specifiche professionalità degli aspiranti a detto incarico, e soprattutto dei titoli di studio e delle abilitazioni particolari possedute. Logica conseguenza è quindi una forte restrizione degli spazi di mobilità per tali figure professionali, il cui livello di specificità delle competenze, che discende dai titoli conseguiti, ne crea una loro infungibilità e l'impossibilità della loro tangibile rotazione; l'altra corrente, di natura principalmente aziendalistica, pone l'accento sulla capacità direzionale che, indipendentemente, dalla

propria specifica professionalità, ogni dirigente deve possedere e cioè di considerare le specifiche competenze organizzative possedute e, dunque, quella capacità di gestire risorse umane, finanziarie e strumentali che, trasversalmente, deve caratterizzare ciascun soggetto preposto alla direzione di un settore. E' evidente che aderire a quest'ultima corrente di pensiero risolve il problema della rotazione in modo più radicale, in quanto misura organizzativa prescindente da valutazioni preliminari di possesso di specifiche competenze, la managerialità è una caratteristica che deve appartenere a ciascun dirigente.

Nel testo i punti principali su cui viene posta l'attenzione sono i seguenti: - la rotazione della dirigenza quale misura diretta alla prevenzione della corruzione e le sue criticità operative; - i limiti oggettivi alla rotazione e la posizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed infine, il controllo successivo di regolarità amministrativa negli enti locali quale correttivo all'impossibilità oggettiva alla rotazione della dirigenza.

## **PRIVACY**

### **Garante Privacy**

Nell'articolo intitolato "Garante Privacy: attenzione ad inoltrare le e-mail senza eliminare i dati sensibili", a cura della dr.ssa Francesca Russo, si evidenzia che, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 23 aprile 2015, n. 242, ha sancito che è illecito inoltrare un'email con informazioni sulla salute e con il numero di cellulare della persona che l'ha inviata senza prima informarla e averne ottenuto il consenso.

Nel caso preso in esame, una donna collaboratrice in una società di consulenza e assistenza informatica, è ricorsa al Garante privacy, denunciando l'illecito trattamento dei dati personali contenuti in un'email inviata ad un conoscente di un'agenzia immobiliare, per promuoverne attività di consulenza.

Detta email conteneva oltre alle informazioni di natura promozionale anche il numero di cellulare della reclamante ed informazioni

relative ad un'operazione chirurgica che la medesima avrebbe dovuto affrontare. La stessa dopo essere stata modificata da due collaboratori di due società, era stata inviata ad oltre 200 affiliati commerciali, senza cancellarne le informazioni personali che la donna aveva inserito.

Tale condotta, avvenuta in assenza di informativa e di corretti presupposti giustificativi, avrebbe integrato, a parere dell'interessata, un'ingiusta divulgazione dei propri dati personali e sensibili, aggravata dal disagio provocato dalle numerose telefonate intercorse nei giorni successivi all'intervento ad opera di alcune franchisee, ormai a conoscenza delle sue condizioni di salute, oltre che del relativo numero di cellulare, anch'esso inserito nell'email allegata.

L'Autorità rileva come emerso per espressa ammissione delle società, che la documentazione acquisita ha confermato che



la trasmissione della email è avvenuta senza informare l'interessata e, quindi, senza acquisire il relativo consenso. Pertanto, in occasione della violazione degli artt. 13, 23 e 26 del codice Privacy, la ricorrente ha chiesto al Garante di inibire alle due società l'ulteriore trattamento dei suoi dati personali e sensibili, disponendo altresì la relativa cancellazione.

Il Garante Privacy ha quindi dichiarato illecito il trattamento eseguito dalle due società relativamente ai dati personali e sensibili

dell'interessata, ponendo la responsabilità in capo alle due società, le quali sono preposte ai compiti di vigilanza sui propri collaboratori. Nel disporre il divieto detta autorità ha nel contempo prescritto alle società di adottare misure atte a porre in atto una scrupolosa vigilanza sull'operato del personale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com>

## **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Riforme – Legge della sulla riorganizzazione della P.A.**

Nel commento intitolato "Corte dei Conti: perplessità su nodi cruciali della riforma della P.A.", a cura dell'avv. Paola Cosmai, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (10/06/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, stanno proseguendo le audizioni delle parti sociali e dei rappresentanti delle istituzioni innanzi alla I Commissione-Affari Costituzionali della Camera dei Deputati presso la quale è in fase di studio il Disegno di legge delega in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche (A.C. 3098) già approvato dal Senato con profonde e diversificate interpretazioni rispetto al testo dispensato dal Governo. Il 3 giugno 2015 la Corte dei conti ha sollevato dubbi in merito alla tenuta, anche finanziaria, di taluni cruciali snodi in cui si articola il progetto di legge, soprattutto in materia di dirigenza e società partecipate, per le quali spera un serio ripensamento soprattutto in ordine a determinati obiettivi e criteri descritti nel documento finale. Per quanto concerne gli aspetti della semplificazione amministrativa, il documento redatto dalla Corte auspica una profonda integrazione del D. Lgs 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, al fine di implementare le nuove

tecnologie e migliorare il dialogo con i cittadini e le imprese per promuovere lo sviluppo socio-economico dell'Italia e, nel contempo, conseguire un migliore allineamento con gli standard europei. Pertanto la Corte ritiene rilevante dare puntuale e significativo seguito ai principi cardini contenuti nella delega, come: la definizione del livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle Amministrazioni pubbliche, con la previsione di speciali regimi sanzionatori e premiali tesi ad incentivare il miglioramento al dialogo digitale in senso generale e cioè come modalità tesa alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, la realizzazione di sistemi di connessione a banda larga e ultralarga in luoghi pubblici; il coordinamento e la razionalizzazione delle vigenti disposizioni normative in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete degli utenti etc.

Nel testo, in particolare, l'autrice si sofferma sui seguenti punti: - la riorganizzazione dell'apparato statale; - la riforma della dirigenza e del rapporto di lavoro pubblico; - il riordino delle società partecipate e dei servizi pubblici.

## REGIONI

### La riforma degli enti intermedi in Sicilia

Nell'articolo intitolato "La riforma degli enti intermedi in Sicilia", a cura del dr. Massimo Greco, si rileva che, se la Regione Sicilia non trova accordo con lo Stato, la riforma delle Province è destinata a fallire. Infatti questa è la preoccupazione che stanno vivendo attualmente le piccole amministrazioni provinciali a partire dall'ex Provincia di Enna. Nemmeno la specialità statutaria riesce a porre al riparo detta Regione dagli effetti collaterali di natura finanziaria che conseguono all'intricata riforma delle Province. Il nodo centrale che impegna sia lo Stato che la Regione ed a cui entrambi devono dare risposta con urgenza, non è dovuto tanto al fatto che la Sicilia è l'unica Regione d'Italia ad aver previsto nel proprio ordinamento delle autonomie locali liberi consorzi di comuni al posto delle Province per il governo dell'area vasta, ma perché nel disegno istituzionale formulato dal legislatore siciliano non è previsto il progressivo depotenziamento dell'ente intermedio, ma, al contrario, di quanto sancito dalla legge n. 56/2014 c.d. Delrio, il potenziamento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici in capo al nuovo ente intermedio. Nulla vieta alla Regione Sicilia di articolare come ritiene più adeguato alle proprie esigenze istituzionali l'ordinamento e l'organizzazione delle autonomie locali, ma comunque, stante la situazione, il legislatore regionale dovrà tenere in considerazione i principi di grande riforma economico-sociale contenuti nelle leggi statali di settore. Nella c.d. Legge Delrio, che ha riformato gli enti intermedi delle Regioni a Statuto Ordinario è previsto che all'art. 1, comma 145 *"Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione*

*siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge"*. Però in assenza dell'elencazione di quali siano i principi da rispettare, la cui individuazione è di competenza dello stesso legislatore regionale e del Giudice delle leggi, si può affermare che il depotenziamento delle funzioni amministrative degli enti intermedi, nella prospettata soppressione dell'ente locale Provincia dall'art. 114 della Costituzione, sia proprio da annoverare tra i citati principi.

L'assunto di questa esposizione è il comportamento che lo Stato sta mantenendo nei confronti dei trasferimenti elargiti anche alle Province delle uniche due Regioni a Statuto Speciale (Sicilia e Sardegna) che ricevono tuttora i contributi statali per il finanziamento delle normali funzioni amministrative. Pertanto, se lo Stato esercita una competenza che gli compete in via esclusiva, a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, a tutela della coesione e dell'unità economica della Repubblica, allo stesso spetta quindi determinare l'entità dei trasferimenti erariali e dei fondi che alimentano la finanza comunale e provinciale ed anche ridurli come del resto sta già facendo in coerenza con la Legge Delrio.

A parere dell'autore è quindi indispensabile addivenire ad un accordo pattizio e derogatorio fra Stato e Regione Sicilia onde evitare che il legislatore siciliano possa con le sole sue forze (ordinamentali e finanziarie) provvedere ad attuare la riforma di questo delicato settore delle autonomie locali senza arrecare danni.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com>

## SANITA'

### **Progetto CCM VIIAS (Valutazione Integrata dell'Impatto dell'Inquinamento atmosferico sull'Ambiente e sulla Salute)**

Secondo quanto predisposto dal progetto CCM VIIAS, finanziato dal Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute, coordinato dal dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, con la collaborazione dell'Università e centri di ricerca: ENEA, ISPRA, ARPA Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, Dipartimento di statistica dell'Università di Firenze, Università di Urbino e Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università "La Sapienza" di Roma, risulta che l'inquinamento atmosferico è responsabile in Italia di circa 30mila decessi solo per il particolato fine (PM 2.5), pari al 7% di tutte le morti (esclusi gli incidenti). Questo significa che l'inquinamento accorcia mediamente la vita di ciascun italiano di 10 mesi; 14 per chi vive al Nord 6,6 per gli abitanti del Centro e 5,7 per chi vive al Sud e nelle isole. Gli effetti vanno ad incidere di più al Nord ed il rispetto dei limiti di legge salverebbe così 11.000 vite all'anno.

I risultati del suddetto progetto sono stati presentati il 4 giugno scorso, presso l'Auditorium del Ministero della Salute a Roma. L'incontro ha fatto seguito alla risoluzione sull'inquinamento atmosferico adottata dalla 68° Assemblea mondiale della sanità, nella quale si è posto l'accento sugli impatti negativi dell'inquinamento sulla salute e, pertanto, si invitano, i vari governi ad intraprendere misure immediate efficaci ed urgenti.

Lo studio CCM VIIAS rappresenta una tempestiva risposta, in quanto fornisce una mappa dettagliata degli impatti ambientali e sanitari dell'inquinamento dell'aria e propone l'adozione di politiche adeguate al fine di ottenerne un miglioramento della salute, in termini di riduzione di malattie e mortalità,

riduzione delle disuguaglianze sul territorio e risparmio di risorse pubbliche.

Inoltre, l'analisi di VIIAS permette di comprendere come sia cambiata in questi ultimi dieci anni la natura dell'inquinamento atmosferico, individuando nella combustione di biomasse per il riscaldamento e negli scarichi dei veicoli Diesel i due principali fini verso i quali indirizzare le nuove misure preventive.

Il progetto CCM VIIAS ha previsto due scenari alternativi per il 2020: - il primo ipotizza la completa adesione in tutta Italia ai limiti di legge previsti dalla normativa europea e nazionale; - il secondo, invece, prevede una riduzione uniforme del 20% delle concentrazioni di inquinanti sul territorio.

Secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è necessario pianificare a livello nazionale e regionale ponendo la salute al centro di tutte le politiche. Pertanto sono necessarie nuove misure tese a mitigare il crescente impatto della combustione delle biomasse, utili a contrastare il cambiamento climatico; vanno proseguiti gli sforzi a favore di una mobilità sostenibile (pedonalità, ciclabilità, trasporto pubblico ecologico), prestando particolare attenzione ai veicoli Diesel responsabili per il 91% delle emissioni di biossido di azoto e di una quota importante di particolato nel settore dei trasporti. Inoltre anche le emissioni del comparto agricolo (ammoniaca) vanno monitorate e contrastate.

In aree metropolitane gli effetti dell'inquinamento possono essere mitigati da appropriati interventi di forestazione urbana.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.salute.gov.it>